

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1201

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI
(SAVONA)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(MOAVERO MILANESI)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(BONAFEDE)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(TRIA)

CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
E MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(DI MAIO)

CON IL MINISTRO DELL'INTERNO
(SALVINI)

CON IL MINISTRO DELLA SALUTE
(GRILLO)

CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
(COSTA)

CON IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
(CENTINAIO)

CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(TONINELLI)

E CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

(STEFANI)

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e
l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delega-
zione europea 2018

Presentato il 26 settembre 2018

In relazione a quanto detto si osserva che, ad eccezione della specifica autorizzazione di spesa di cui al comma 4 “Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 205.326,00 annui a decorrere dall’anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per l’anno 2020, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia”, l’adeguamento al Regolamento “de quo”, realizzato con la disposizione in esame, non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica potendosi espletare attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L’articolo 5 contiene la delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 655/2014 che istituisce una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale

Il Regolamento citato introduce una procedura univoca per il sequestro conservativo di depositi bancari superando le attuali disomogeneità derivanti da differenti regolamentazioni proprie degli Stati membri. La funzione del nuovo istituto europeo è, infatti, quella di assicurare una tutela uniforme dei crediti pecuniari attraverso una misura *lato sensu* cautelare, facoltativa, alternativa e speciale rispetto ai sequestri conservativi nazionali.

Nello specifico, con tale tipologia di ordinanza, applicabile a livello europeo, è possibile, nei casi transazionali, procedere al recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale, in modo efficiente e veloce, avvalendosi del sequestro conservativo di somme depositate in conti correnti riconducibili ad un «debitore», che nel provvedimento in esame, è individuato in una persona fisica o persona giuridica o qualsiasi altro soggetto che ha la capacità di stare in giudizio secondo il diritto di uno Stato membro.

Lo scopo della predetta misura è, quindi, dichiaratamente quello di far sì che il creditore di somme di denaro sottoponga a vincolo i conti bancari del debitore, senza che questi, avendone ricevuto notizia, possa compromettere la successiva soddisfazione del credito mediante assegnazione delle somme così vincolate, fino a concorrenza dell’importo indicato nell’ordinanza autorizzativa del sequestro conservativo europeo.

Va rilevato che l’ordinanza europea di sequestro conservativo è misura facoltativa e alternativa ai provvedimenti di sequestro conservativo previsti dal diritto nazionale del giudice dello Stato membro adito per l’esecuzione della misura.

In estrema sintesi, si rappresenta che, nei casi transazionali, il creditore può chiedere al giudice, competente per il merito della causa, di emettere l’ordinanza europea di sequestro conservativo, fondata su un credito risultante da atto pubblico. Si rappresenta che l’ordinanza in questione può essere richiesta parallelamente o in cumulo con misure conservative nazionali, con l’obbligo di dichiararlo nella richiesta.

Da quanto rappresentato si evince che la disposizione disciplina l’attività del giudice nella fase di adozione dei provvedimenti a tutela di crediti pecuniari in materia civile e commerciale, di sequestro conservativo di somme di denaro presenti su conti bancari esteri, pertanto si rileva in via preliminare, il carattere precettivo e procedurale della norma che non produce effetti per la finanza pubblica.

Nel dettaglio va specificato che secondo quanto previsto dal regolamento *de quo* n. 655/2014, nell’ordinanza europea di sequestro conservativo, a differenza del sequestro conservativo di natura interna, il conto bancario del debitore deve essere identificato, perché la misura deve riguardare specificamente uno o più conti bancari ben determinati, che abbiano un saldo in attivo e le cui somme di denaro - di qualsiasi valuta - siano di appartenenza del debitore, o crediti analoghi, certi, liquidi ed esigibili considerati equivalenti alla restituzione di denaro quali, ad esempio, i depositi sul mercato monetario, detenuti presso una banca a nome del debitore o a nome di un terzo per conto del debitore.

Con riferimento alla possibilità di acquisire le informazioni necessarie a rintracciare i conti bancari, il provvedimento in esame prevede che le disposizioni nazionali in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare si applichino anche per l'acquisizione delle informazioni previste dall'articolo 14 del citato regolamento unitario n. 655 del 2014, e che concorrano alla formazione del convincimento del giudice sulla opportunità dell'emissione della ordinanza in questione. In ordine alla normativa di cui si discute, si applica l'articolo 492-i c.p.c. (introdotto dal decreto – legge n. 132/2014 convertito nella legge n. 162/2014 di riforma del processo esecutivo) alla luce del quale il creditore procedente deve depositare un'istanza, corredata con il contributo unificato di € 43,00, per avere l'autorizzazione del Presidente del tribunale di Roma quando il debitore non ha la residenza, il domicilio o la dimora in Italia, ovvero se la persona giuridica non ha la sede in Italia, il quale deve verificare il diritto della parte istante a procedere a esecuzione forzata. La predetta decisione giudiziaria deve poggiarsi sulla verifica delle prescritte condizioni al fine di garantire “un opportuno equilibrio tra interesse del creditore ad ottenere un'ordinanza e l'interesse del debitore a prevenire ogni abuso della stessa”.

Va notato, infine, con riferimento al contributo unificato, che con il provvedimento in esame si applicano gli importi previsti dal T.U. sulle spese di giustizia, D.P.R. n. 115/2002, in relazione alla presentazione della domanda di sequestro conservativo nonché per qualsiasi istanza da presentare nell'ambito dei processi speciali previsti dal codice di procedura civile e per i ricorsi proposti ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 898/1970 (in tema di domande sullo scioglimento degli effetti civili del matrimonio). Anche in ordine ai ricorsi avverso l'ordinanza di sequestro conservativo nonché avverso il rifiuto di emissione del provvedimento cautelare o altri mezzi di ricorso sono applicabili le medesime norme previste dal citato D.P.R. n. 115/2002, segnatamente: le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 1, lettera b), e 1-bis, per i procedimenti previsti dagli articoli 21 e 37 del regolamento (UE) n. 655/2014; gli importi di cui all'articolo 13, comma 3, per i procedimenti di cui agli articoli 8, 33, 35 del regolamento (UE) n. 655/2014; gli importi di cui all'articolo 13, comma 1, per i procedimenti di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) n. 655/2014.

Sotto il profilo finanziario si rileva, pertanto, che il provvedimento è suscettibile di creare effetti positivi per la finanza pubblica, seppur allo stato non quantificabile, sia con riferimento al maggior gettito derivante dal pagamento del contributo unificato per la ricerca telematica dei beni ai sensi dell'articolo 492-bis c.p.c., sia per il gettito derivante dal pagamento del contributo unificato per i ricorsi che gli interessati avranno la facoltà di esperire, allo scopo applicando i corrispettivi previsti dai deputati articoli del D.P.R. n. 115/2002.

In relazione alle restanti disposizioni ed alla procedura di adozione dell'ordinanza, si osservano effetti di sostanziale neutralità per il bilancio dello Stato recati dalla adeguamento al Regolamento “*de quo*”, trattandosi precipuamente di disposizioni normative volte a dare luogo ad interventi di carattere precettivo-sanzionatorio o meramente procedurale.

Si assicura, inoltre, che l'introduzione delle procedure in esame non comporterà effetti negativi sui carichi di lavoro del processo esecutivo civile, in quanto rimedio processuale cui ricorreranno un numero contenuto di creditori e, soprattutto, esperibile sempre con modalità telematiche.

Si tratta, dunque, di attività che non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica potendosi espletare attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Si fa riferimento in particolare alle risorse previste in bilancio a legislazione vigente sul capitolo 1550 “Spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari”, iscritto nello stato di previsione della spesa di questa amministrazione alla Missione 6 – U.d.V. 1.2 – Giustizia civile e penale – C.d.R. Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, Azione: Funzionamento uffici giudiziari, che reca uno stanziamento di euro 259.783.509 per l'anno 2018, di euro 275.581.728 per l'anno 2019 e di euro 276.191.728 per l'anno 2020.

L'articolo 6 contiene principi e criteri direttivi al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti.

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

ART. 5.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 655/2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere che per la domanda di ordinanza di sequestro conservativo fondata su un credito risultante da atto pubblico è competente il giudice del luogo in cui l'atto pubblico è stato formato;

b) prevedere che le disposizioni nazionali in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare si applicano per l'acquisizione delle informazioni di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 655/2014;

c) prevedere, agli effetti dell'articolo 492-bis del codice di procedura civile, la competenza del presidente del tribunale di Roma quando il debitore non ha la resi-

denza, il domicilio o la dimora in Italia, ovvero quando la persona giuridica non ha la sede in Italia;

d) prevedere che l'impugnazione di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 655/2014 avente ad oggetto la pronuncia del giudice singolo, che respinge in tutto o in parte la richiesta di sequestro conservativo di conti bancari, si propone con ricorso al tribunale in composizione collegiale e che del collegio non può fare parte il giudice che ha emanato il provvedimento di rigetto;

e) prevedere che per l'esecuzione dell'ordinanza europea di sequestro conservativo si applica l'articolo 678 del codice di procedura civile;

f) prevedere che per il procedimento di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 655/2014 è competente il giudice che ha emesso l'ordinanza europea di sequestro conservativo;

g) prevedere che per il procedimento di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) n. 655/2014 è competente il tribunale del luogo in cui il terzo debitore ha la residenza;

h) prevedere che il procedimento di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 655/2014 è disciplinato dall'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile;

i) prevedere che, quanto al contributo unificato, si applicano:

1) gli importi stabiliti dall'articolo 13, commi 1, lettera *b)*, e *1-bis*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, per i procedimenti previsti dagli articoli 21 e 37 del regolamento (UE) n. 655/2014;

2) gli importi stabiliti dall'articolo 13, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 per i procedimenti previsti dagli articoli 8, 33 e 35 del regolamento (UE) n. 655/2014;

3) gli importi stabiliti dall'articolo 13, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 per i procedimenti previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) n. 655/2014;

1) apportare alle disposizioni processuali civili e a quelle in materia di spese di giustizia ogni altra modificazione e integrazione necessaria al coordinamento e al raccordo dell'ordinamento interno ai fini della piena attuazione delle disposizioni non direttamente applicabili del regolamento (UE) n. 655/2014.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 6.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/828, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti).

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) adottare, in conformità alle definizioni e alla disciplina della direttiva (UE) 2017/828 e alle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione che lo richiedono, le occorrenti modificazioni e integrazioni alla normativa vigente per le materie disciplinate dalla normativa da attuare, perseguendo gli obiettivi previsti dalla direttiva medesima, come, in particolare, quello di facilitare l'esercizio dei diritti degli azionisti e l'impegno degli stessi;

b) designare la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB)